

La rintracciabilità interna non risulta essere obbligatoria (ristorazione inclusa), dato che il Reg. CE 178/2002 obbliga gli OSA a garantire la rintracciabilità a monte e a valle. È tuttavia utile, in particolare per le procedure di allerta, di ritiro e di richiamo. Può essere realizzata con procedure interne e registrazioni più o meno dettagliate, con una diversa "ampiezza" di rintracciabilità, per esempio in base al periodo di utilizzo di un ingrediente, o individuando una corrispondenza certa tra il lotto dell'ingrediente e il lotto assegnato al prodotto finale. In fase di controllo viene verificata la funzionalità della procedura operativa adottata.